ALLEGATO 1

Avviso pubblico n. 1/2016
POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7 FSE

per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"
(ai sensi della Del. G.R. n. 1505 del 28.09.2016)

Il presente allegato si compone di n. 22 (ventidue) pagg., inclusa la presente copertina

Avviso Pubblico

Premessa. Riferimenti legislativi e normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.201 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.201 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001;
- Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto "Approvazione P.O.R Puglia 2014-2020", che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto "POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa." P.O. Puglia 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015; (BURP N. 137 del 21/10/2015);
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
- Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009;
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,

occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" pubblicata nella G.U. n. 22 del 28/01/2009 - Suppl. Ord. n. 14;
- Legge 19 giugno 1993 n.236 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- Legge Regionale del 03/08/2007, n. 23 "Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi";
- Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 8 "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro";
- Regolamento regionale n. 17 del 22/06/2015 "Regime quadro regionale di aiuto in esenzione". Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 26/06/2015;
- Deliberazione della Giunta Regione n. 1552 del 07/08/2009, Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008. Individuazione dei settori industriali innovativi;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010 avente ad oggetto "Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica dei verbali di verifica amministrativo – contabile" pubblicata in BURP 121 del 15/07/2010;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006, che disciplina il sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari in Puglia;
- il Regolamento Reg. n. 4/2007 e s.m.i. per la definizione degli standard minimi delle strutture e dei servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari per l'autorizzazione al funzionamento;
- la Del. G.R. n. 3032/2010 di approvazione delle tariffe di riferimento regionale dei centri diurni socioriabilitativi per persone non autosufficienti, assimilabili a "costo standard" delle unità di prestazione fruibili dagli utenti;
- la Del. G.R. n. 1160/2016 di approvazione delle tariffe di riferimento regionale dei servizi domiciliari SAD e ADI (quota sociale) per persone non autosufficienti, assimilabili a "costo standard" delle unità di prestazione a prevalente carattere sociale fruibili dagli utenti;
- Legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva"
- Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 recante la disciplina per l'attuazione del Reddito di Dignità regionale;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 13 marzo 2016.

Art. 1
Definizione e tipologia di beneficio

1. Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti (di seguito "Buoni Servizio") si configura come beneficio economico per i destinatari finali nella forma di "titolo di acquisto" per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-

residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti – scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell'Atto dirigenziale n. 390/2015 e successive disposizioni – finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l'erogazione della misura medesima. Il buono servizio è, dunque, una misura di sostegno alla domanda da parte delle famiglie, al fine di farla crescere e di orientarla esclusivamente verso strutture e servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità, che siano autorizzati al funzionamento e di maggiore qualità.

2. Gli strumenti per l'attuazione della misura Buono Servizio sono:
   a) il Catalogo delle unità di offerta, istituito da ultimo con A.D. n. 390/2015
   b) il Catalogo della domanda

   alimentati rispettivamente dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento e dalle famiglie degli utenti disabili e anziani dei servizi di che trattasi. A questi si aggiungono le graduatorie di priorità di accesso degli utenti al beneficio economico per accrescere l'efficacia e l'equità della misura medesima. Entrambi gli strumenti sono gestiti mediante apposita piattaforma informatica
3. I servizi per i quali il Buono Servizio è utilizzabile sono i seguenti:

   - i servizi a ciclo diurno semi-residenziale per disabili e anziani, ex artt. 60 e 60ter, 68, 105, 106, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., in ogni caso autorizzati al funzionamento ;
   - i servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) limitatamente alla quota sociale delle stesse prestazioni.

Art. 2
Durata dell'Avviso e Annualità Operative

1. Il presente Avviso ha validità complessiva fino al 31/12/2018 intesa quale data standard di conclusione del triennio 2016-2018 del POR Puglia 2014/2020, fatta salva la possibilità di proroga in relazione alle diverse fonti di finanziamento che saranno individuate.
2. Nell'ambito dei termini complessivi di efficacia del presente Avviso Pubblico di cui al precedente comma 1, sono istituite le "Annualità Operative" con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno in corso (se non festivo e prefestivo), al 30 settembre dell'anno successivo. Per il primo anno di attuazione, pertanto, l'annualità operativa parte il 3° ottobre 2016 e termina il 30 settembre 2017.
3. Per Annualità Operativa si intende l'arco temporale in cui le graduatorie di accesso al Buono Servizio, come meglio specificato ai successivi artt. 5, 10 esplicano la propria efficacia, secondo i termini definiti dalle differenti finestre temporali infra-annuali per la presentazione della domanda.
4. Ogni nuova Annualità Operativa prende avvio il 1° ottobre dell'anno in corso (se non festivo e prefestivo) e termina il 30 settembre dell'anno successivo, senza necessità di ulteriori atti dispositivi, in attuazione delle previsioni del presente

Avviso, con la sola eccezione di eventuali aggiornamenti in ordine all'incremento delle dotazioni finanziarie o modifica alle condizioni di accesso al beneficio.

Art. 3
Requisiti di accesso

1. Possono presentare domanda di accesso alla misura "Buoni Servizio", fruibili esclusivamente presso le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 390/2015) i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità e/o anziani over65 non-autosufficienti residenti in Puglia alla data di avvio di ciascuna Annualità operativa, come definita all'articolo 2, per la quale si presenti domanda, che intendano accedere ad una delle strutture e servizi ex artt. 60, 60-ter, 68, 87, 88,105, 106, più appropriati in relazione al grado di compromissione delle autonomie funzionali e che siano in possesso:

   a) di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità, nel caso di accesso a prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60, 60 ter, 88 per persone in condizione di grave non autosufficienza
   ovvero
   di una *Scheda di Valutazione Sociale del caso* in corso di validità (nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106), elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio;

   b) ISEE ORDINARIO[1] del nucleo familiare in corso di validità[2] non superiore a € 25.000,00 in riferimento a disabili di età minore di anni 18, disabili adulti, anziani over65 autosufficienti e anziani over65 non-autosufficienti. Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato con le modalita' di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013

   In aggiunta, n*el solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche:*

[1] Si precisa che, per entrambe le tipologie di ISEE (ristretto e ordinario), il valore ISEE è auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda, sulla base dei dati certificati dal INPS. Quindi é possibile presentare domanda in piattaforma, solo dopo che l'utente abbia preventivamente provveduto a presentare, secondo le norme e procedure vigenti, apposita D.S.U. per la certificazione del valore ISEE (ristretto e ordinario) da parte del INPS ed abbia da questi ottenuto in riscontro la relativa attestazione.

[2] il dato ISEE dichiarato, dovrà contenere la dichiarazione dei Conti/Depositi bancari. L'eventuale dicitura "Omissione conti" è causa di verifica puntuale da parte del RUP anche a seguito della avvenuta ammissione, dal cui esito può generarsi anche la revoca del beneficio con connessa restituzione di quanto eventualmente già fruito, per ragioni di equità nei confronti di tutti gli aventi titolo a richiedere il beneficio

c) ISEE RISTRETTO[1] in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 3.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

2. Esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico, si considerano "in corso di validità" anche PAI e Schede di valutazione sociale del caso rilasciati in data non superiore a 360 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al "Buono servizio".

Art. 4
Criteri di priorità per l'ammissione al beneficio

1. Ai fini della valutazione di priorità per l'ammissione al beneficio, sulla base delle autodichiarazioni rese nel format di domanda da parte dei nuclei familiari richiedenti, le istanze vengono automaticamente ordinate dal sistema telematico in ordine decrescente e vengono associate alla denominazione del servizio prescelto, secondo un punteggio di valutazione della fragilità socio-economica complessiva del nucleo familiare. L'ordine decrescente è determinato sulla base del punteggio conseguito per i criteri di priorità di seguito riportati:

1 - Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max pt. 70	
Il punteggio massimo di pt. 70 si attribuisce a ISEE ORDINARIO "0". Per gli altri valori di ISEE ORDINARIO fino a 25.000,00 si applica la seguente formula per l'attribuzione del relativo punteggio: *70 – (VALORE ISEE ORDINARIO / 357,145) = punteggio (da arrotondarsi alla 3^ cifra decimale)*	
2 - Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato nella corrispondente DSU) max. pt. 30	
Nucleo familiare composto da una sola persona (nucleo *mono-personale)*	Pt. 30
Nucleo familiare composto da 2 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 10
Nucleo familiare composto da 3 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 20
Nucleo familiare composto da 4 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 25
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 30

2. A parità di punteggio sulla base dei predetti criteri, si utilizza l'ordine temporale di presentazione delle domande all'interno dell'arco di apertura della finestra temporale.
3. I punteggi definiti ai sensi dei precedenti commi, determinano il rispettivo ordine di priorità per l'accesso al beneficio, nelle more dell'adozione di apposita graduatoria definitiva da parte dell'Ambito territoriale competente ai sensi del successivo art. 10.

Art. 5
Dotazione finanziaria della misura

1. La misura oggetto del presente Avviso trova copertura a valere sulle seguenti fondi di finanziamento, che possono variare in relazione alle annualità finanziarie e in relazione agli specifici Ambiti territoriali per le decisioni di rispettiva competenza:
- risorse del FSE di cui alla Linea di Azione 9.7 dell'OT IX del POR Puglia 2014-2020
- risorse del Fondo Nazionale non autosufficienza
- risorse eventualmente stanziate nell'ambito dei rispettivi Piani sociali di Zona dagli Ambiti territoriali sociali
- risorse eventualmente stanziate nell'ambito del PAC Servizi di Cura 2016-2018 (II riparto)
- altre risorse eventualmente finalizzate al sostegno alla domanda per l'accessibilità dei servizi sociosanitari a ciclo diurno e domiciliari.

2. In sede di prima attuazione il presente Avviso Pubblico è finanziato con risorse FSE 2014/2020 OT IX attribuite agli Ambiti territoriali beneficiari, per effetto di quanto sarà stabilità da appositi provvedimenti della Giunta Regionale e della struttura amministrativa competente.
3. Con riferimento allo stanziamento di risorse FSE del POR Puglia 2014-2020, gli Ambiti Territoriali, ai fini del corretto funzionamento delle procedure di competenza, entro il limite massimo del 2% delle risorse loro assegnate, possono utilizzare risorse economiche per la copertura di:
   a) costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;
   b) spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
   c) costi sostenuti per la gestione delle attività relative a acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.
4. Tutte le spese devono intendersi ammissibili e certificabili se sostenute nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e rendicontate sulla base di apposita documentazione contabile secondo modalità che saranno comunicate successivamente agli Ambiti territoriali mediante apposite linee guida.

Art. 6
Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

1. Ove ricorrano i requisiti di accesso di cui al precedente art. 3, i nuclei familiari, anche mono-personali, presentano istanza di accesso al servizio socio-assistenziale o socio-educativo-riabilitativo scegliendolo tra quelli iscritti al Catalogo on-line dell'offerta per disabili, anziani e persone non autosufficienti di cui all'Avviso approvato con A.D. n. 390 del 31/08/2015 e successive disposizioni operative intervenute.

2. L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al seguente indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO.
3. La compilazione on-line dell'istanza, nell'ambito della prima finestra temporale di candidatura nella prima Annualità operativa, può avvenire a partire dalle ore 12:00 del 3 ottobre 2016 e sino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2016.
4. La procedura di candidatura è di tipo "chiuso" con finestre temporali infra-annuali; pertanto sono istituite due ulteriori finestre temporali di candidatura, rispettivamente: dal 1 al 28 febbraio 2017 (2^ finestra temporale) e dal 1 al 30 giugno 2017 (3^ finestra temporale) come meglio dettagliato al successivo art. 7.
5. La presentazione dell'istanza avviene in quattro fasi:

FASE A: Registrazione referente nucleo familiare

Il referente del nucleo familiare solo per il primo accesso alla piattaforma informatica dedicata all'erogazione dei Buoni Servizio di cui al presente Avviso deve registrarsi eseguendo la procedura, accessibile all'indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – Registrazione.

Il referente è responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

Per la compilazione e l'inoltro della domanda di accesso ai Buoni servizio il referente può avvalersi del supporto delle unità di offerta opzionate per la fruizione del servizio messo a Catalogo.

Qualora il nucleo familiare sia già stato accreditato nell'apposita piattaforma il referente con il Codice famiglia già in possesso accede nella propria anagrafica per l'eventuale modifica dei dati già inseriti con particolare riferimento all'aggiornamento dell'ISEE ORDINARIO del nucleo familiare e può effettuare la presentazione e l'invio della domanda con le modalità di cui alla "FASE D".

FASE B: Generazione codice famiglia.

Al termine della fase di registrazione, il referente del nucleo familiare accede alla procedura disponibile all'indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO per compilare la scheda anagrafica dell'intero nucleo familiare coincidente con il nucleo familiare a base del calcolo dell'ISEE ORDINARIO del nucleo familiare, scheda da modificare ogni qualvolta intervengano mutamenti nella composizione e nei requisiti del proprio nucleo familiare.

Al termine della compilazione il sistema genererà un "Codice famiglia", che verrà inviato via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica indicati dal referente.

FASE C: Anagrafica del nucleo familiare.

Questa fase prevede la compilazione di un'anagrafica del nucleo familiare, anche mono-personale, che intende presentare istanza di accesso al buono servizio per disabili, anziani e persone non autosufficienti e precisamente:

a) anagrafica del nucleo familiare del/dei disabile-anziano/i per il/i quale/i si intende accedere all'offerta del Catalogo;
b) condizione economica del nucleo familiare (ISEE ORDINARIO);
c) condizione nel mercato del lavoro del nucleo familiare;

Tutte le informazioni caricate vengono acquisite dal sistema e trattate nel rispetto del T.U. sulla privacy D. Lgs. 196/2003.

FASE D: Presentazione e invio della domanda di Buono Servizio

Al termine delle Fasi A – B - C sarà possibile procedere alla presentazione della domanda di accesso al Buono servizio fruibile presso una delle unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico qualora sussistano i requisiti di accesso di cui al precedente art. 3.

La presentazione della domanda consiste nella compilazione delle seguenti informazioni tramite la piattaforma telematica:

a) indicazione della tipologia di offerta per disabili, anziani e persone non autosufficienti tra quelle iscritte nell'apposito catalogo;
b) indicazione dell'unità di offerta prescelta;
c) dichiarazione attestante la specifica condizione di bisogno socio-assistenziale o socio-sanitario per cui si richiede un corrispondente servizio;
d) Indicazione del valore del ISEE ORDINARIO e del ISEE RISTRETTO, nonché delle rispettive date di presentazione D.S.U.

La procedura di presentazione dell'istanza, con l'effettiva acquisizione della stessa sulla piattaforma informatica, si esaurisce con l'invio tramite l'utilizzo del tasto "Invia domanda".

Alla domanda verrà attribuito un unico codice pratica identificativo e sarà possibile stamparla ai fini della presentazione all'unità di offerta opzionata.

5. I nuclei familiari possono presentare fino a un massimo di 2 istanze di accesso per ogni disabile e/o anziano presente nel nucleo per la fruizione di differenti tipologie di servizio, a condizione che se ne richieda la fruizione in fasce orarie e/o giornate differenziate (es: primo mattino o fascia serale accesso SAD, fascia centrale della giornata accesso Centro diurno socio-educativo e riabilitativo art. 60), e comunque in coerenza con gli obiettivi di cura/inclusione definiti dalla documentazione socio-sanitaria o socio-assistenziale allegata all'istanza stessa, e confermata dal PAI redatto in sede di UVM, al fine di concorrere ad una efficace presa in carico dell'utente, mediante un mix integrato di prestazioni a carattere domiciliare e diurno semi-residenziale.

Art. 7
Finestre temporali di candidatura

1. In aggiunta alla prima finestra temporale di candidatura dal 3 al 28 ottobre 2016 (termine di validità della graduatoria 30/09/2017) sono istituite le seguenti ulteriori finestre temporali, al fine di consentire ad eventuale nuova platea di utenza presso i singoli Ambiti territoriali sociali, di accedere al beneficio in differenti momenti dell'anno, in presenza di stanziamenti finanziari disponibili:

2^ finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Termine validità di spesa del nuovo buono	Durata massima degli abbinamenti attivabili
1 – 28 febbraio 2017	30 settembre 2017	Mesi 8

3^ finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Termine validità di spesa del nuovo buono	Durata massima degli abbinamenti attivabili
1 – 30 giugno 2017	30 settembre 2017	Mesi 4

2. Le domande sono candidabili in ogni finestra temporale, esclusivamente se presentate presso strutture/servizi ricadenti in ambiti territoriali presso i quali sia automaticamente verificata dal sistema la presenza di eventuali fondi residui per un importo complessivo non inferiore a Euro 25.000,00 ovvero, in presenza di nuove fonti di finanziamento aggiuntive alla prima assegnazione FSE 2014/2020 di pari importo minimo. A tal fine, è fatto obbligo ai RUP degli ambiti territoriali sociali di aggiornare costantemente il cruscotto di gestione delle fonti di finanziamento.

Art. 8
Documentazione da presentare per la domanda

1. Il referente del nucleo familiare, presenta all'unità di offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio la seguente documentazione, entro i termini indicati al successivo comma:

a) domanda generata dalla piattaforma e sottoscritta dal referente del nucleo familiare in cui sono dichiarati, tra gli altri, i dati relativi al ISEE ORDINARIO del nucleo familiare e al ISEE RISTRETTO (c.d. "ISEE ristretto" in corso di validità[3]);
b) fotocopia sottoscritta in originale del documento di riconoscimento del referente del nucleo firmatario della suddetta istanza;
c) documentazione probante le condizioni di bisogno precedentemente dichiarate in relazione allo specifico servizio opzionato come di seguito specificato:
   c.1 – per prestazioni sociosanitarie (artt.60-60ter-88)
   Scheda SVAMA/SVAMDI e PAI (In assenza della Svama/Svamdi, sarà sufficiente il solo PAI, in corso di validità o rilasciati in data non superiore a 360 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al "Buono servizio" elaborati dalla Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario in cui è residente il richiedente del buono servizio, nei quali siano individuate le prestazioni necessarie per rispondere al bisogno di cura per la specifica condizione di non autosufficienza e per gli obiettivi di inclusione sociale, nonché specifiche quantità di prestazioni prescritte (num. giorni/settimana, num. ore/giorno ecc..)
   c.2 - per prestazioni socio-assistenziali (artt. 68-87[4]-105-106)
   Scheda di Valutazione Sociale del caso (in originale o copia conforme agli originali), rilasciata dal Servizio Sociale Professionale competente non oltre 360 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al buono servizio;

2. La documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere presentata dal referente del nucleo familiare presso l'unità di offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio tassativamente entro le seguenti scadenze, in relazione alle tre differenti finestre temporali. La documentazione deve essere già stata acquisita da richiedente al momento della presentazione della domanda e non prodotta successivamente:

1^ finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione: dalle ore 12:00 del 31/10/2016 alle ore 12:00 del 15/11/2016 (non oltre)
2^ finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione: dalle ore 12:00 del 28/02/2017 alle

[3] A tal riguardo, si ribadisce che é possibile presentare domanda in piattaforma, solo dopo che l'utente abbia preventivamente provveduto a presentare, secondo le norme e procedure vigenti, apposita D.S.U. per la certificazione del valore ISEE (sia ordinario, sia socio-sanitario) da parte del INPS ed abbia da questi ottenuto in riscontro la relativa attestazione

[4] In riferimento al solo servizio "SAD" ex art. 87, in alternativa alla predetta "Scheda di Valutazione sociale del caso", potranno essere presentate le medesime documentazioni socio-sanitarie (Svama/Svamdi e PAI) previste per il servizio ADI, laddove il riconoscimento del servizio SAD avvenga a valle di un processo di valutazione multidimensionale che disponga l'integrazione tra prestazioni esclusivamente sanitarie e prestazioni di sollievo socio-assistenziali.

	ore 12:00 del 15/03/2017 (non oltre)
3^ finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione: dalle ore 12:00 del 30/06/2017 alle ore 12:00 del 14/07/2017 (non oltre)

3. L'unità di offerta, ricevuta la documentazione, provvede al caricamento della stessa sulla piattaforma telematica entro e non oltre le medesime scadenze di cui al precedente comma (pena il blocco dell'abbinamento), al fine di avviare e concludere nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, la procedura di abbinamento indicata al successivo art. 9 e rendere la pratica così abbinata, disponibile per l'istruttoria e la definitiva convalida da parte dell'ufficio istruttore competente. Non è possibile "abbinare" domande successivamente ai predetti termini, fatte salve specifiche disposizioni che saranno fornite dalla Regione in casi particolari che dovranno essere segnalati dall'Ambito territoriale e valutati rispetto alle condizioni di trasparenza ed equità di accesso.

Art. 9
Abbinamento e generazione del Preventivo di Spesa

1. L'unità di offerta opzionata dal nucleo familiare, accedendo con il proprio codice pratica nell'apposita sezione dedicata della piattaforma, visualizza l'istanza di accesso al Buono servizio. Verificata la completezza della documentazione di cui al precedente art. 8 presentata dal referente del nucleo familiare e la disponibilità dei posti messi a catalogo, sulla base delle esigenze della famiglia e della tariffa applicata genera un preventivo di spesa tramite l'apposita funzione disponibile in piattaforma.
2. Ai fini della generazione del preventivo di spesa di cui al precedente comma, il soggetto gestore dell'unità di offerta – sulla base delle esigenze espresse dal referente del nucleo familiare e/o dei fabbisogni risultanti dalla documentazione acquisita – inserisce le seguenti informazioni:

a) durata complessiva dell'accesso al servizio scelto nel Catalogo (secondo gli specifici massimali indicati al successivo art. 12), nel rispetto del vincolo di una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda in relazione alla prima finestra temporale di candidatura, 8 mesi in relazione alla seconda finestra temporale e 4 mesi in relazione alla terza finestra temporale di candidatura;
b) per la frequenza di servizi diurni ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106: indicazione del numero dei giorni a settimana e della copertura oraria giornaliera richiesta coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI o dalla Scheda di Valutazione sociale del caso (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito); per la fruizione di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88: indicazione del numero complessivo di ore settimanali richieste (min. 1 - max 6 per il SAD; min. 3 – max 12 per l'ADI), coerentemente a quanto disposto dal relativo

PAI, dalla Scheda di Valutazione sociale del caso, (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito);

c) Indicazione della volontà di avvalersi/non avvalersi della prestazione aggiuntiva (opzionabile solo per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) del trasporto, laddove erogato in proprio dall'unità di offerta, nel rispetto delle condizioni espresse dell'Avviso per Manifestazioni di interesse da parte dei titolari delle unità di offerta di cui all'A.D. n. 390/2015;

d) dichiarazione d'impegno a corrispondere direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta opzionato la compartecipazione della quota sociale spettante ai sensi del successivo art. 13 del presente Avviso, nonchè l'eventuale quota "sanitaria" di spesa (ove rilevi) in caso di mancata copertura della stessa da parte della ASL territorialmente competente.

3. L'importo del preventivo di spesa viene calcolato dalla piattaforma telematica dei Buoni Servizio al solo fine di rendere nota all'ufficio istruttore l'ipotesi di prenotazione massima di spesa che si andrà a definire esclusivamente in caso di convalida definitiva dell'abbinamento e ammissione al beneficio in sede di graduatoria definitiva, in ragione degli stanziamenti complessivamente disponibili.

L'abbinamento e il preventivo di spesa non creano né determina alcuna obbligazione giruridicamente vincolante in capo alle unità di offerta né in capo all'Ambito territoriale ovvero al singolo Comune nel confronti dell'utente e del rispettivo nucleo familiare, i quali devono essere resi consapevoli che, sino alla eventuale ammissione definitiva a beneficio, il richiedente non è titolare di beneficio economico e, in relazione all'eventuale avvio della fruizione del servizio prima della concessione del beneficio, questa avviene su scelta e responsabilità esclusiva ell'utente, che è chiamato a farsi integralmente carico della retta (quota sociale) di frequenza secondo gli specifici accordi pattuiti nel rapporto privatistico con il soggetto gestore del servizio, fino a successiva ed eventuale ammissione al beneficio, oltre che della quota sanitaria della retta, se presente, in caso di non copertura da parte della ASL competente.

Art. 10

Istruttoria e convalida delle domande

1. Conclusa la procedura di abbinamento da parte di tutte le Unità di offerta interessate, il RUP dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, accedendo con le apposite credenziali al cruscotto di istruttoria, effettua l'istruttoria formale delle domande abbinate, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del precedente art. 5, ai fini della convalida definitiva, da operarsi entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura della procedura di abbinamento corrispondente alla finestra temporale di riferimento, secondo le scadenze indicate al precedente art. 8, comma 2.

2. L'istruttoria delle domande per l'accesso ai Buoni servizio è effettuata verificando:

- il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 del presente Avviso;

- la completezza e la veridicità dei dati dichiarati in auto-certificazione;
- la coerenza della documentazione consegnata dal nucleo familiare alla U.D.O. e da questi caricata sulla piattaforma telematica, rispetto ai dati auto-dichiarati dal richiedente nel format di domanda e nella procedura di abbinamento, anche al fine di determinare la corretta costruzione dei progetti di presa in carico in sede di abbinamento e preventivo;
- la copertura finanziaria necessaria ad erogare i Buoni servizio richiesti in relazione alla tariffa applicata dall'unità di offerta opzionata.

3. L'istruttoria è espletata mediante verifica dei suddetti requisiti in riferimento a tutti gli utenti, entro le risorse complessivamente assegnate all'ambito territoriale sociale.

4. L'istruttoria di convalida si conclude con giudizio di ammissione, ovvero di *non* ammissione al beneficio. L'operazione di convalida da parte dell'Ambito Territoriale competente, conferma il diritto dell'utente ad usufruire del Buono servizio alle condizioni definite nel preventivo di spesa a partire dalla data di presentazione della domanda, in relazione alle frequenze effettive dell'utente stesso.

5. Ai fini del rispetto dei termini istruttori definiti al precedente comma 1, qualora nel corso del procedimento istruttorio si rendesse necessaria la richiesta di integrazioni informative o documentali, queste dovranno essere richieste entro e non oltre i primi 20 giorni di istruttoria. La richiesta di integrazioni dovrà essere notificata tramite e-mail/PEC al referente del nucleo familiare e per conoscenza a mezzo PEC alla Unità di offerta competente. Le integrazioni, quindi, dovranno essere da questi ultimi trasmesse, mediante piattaforma, entro il termine perentorio di gg. 7 dalla richiesta, pena rigetto dell'istanza, come da successivo art. 11, comma 2.

6. Viste le integrazioni trasmesse ai sensi del precedente comma, Il RUP istruttore provvede d'ufficio alla modifica dei necessari dati, informazioni e dichiarazioni al fine di assicurare la piena conformità degli stessi alle verifiche effettuate.

7. Concluse le operazioni di convalida in piattaforma dei singoli buoni servizio, il RUP con proprio atto approva la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al beneficio, determina la rispettiva prenotazione di spesa sulla scorta dei preventivi caricati in piattaforma e ammessi al beneficio e procede alla sottoscrizione di apposito "contratto di servizio" con ciascuna Unità di offerta.

8. Qualora a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva o in corso di fruizione dei buoni servizio ammessi, dovessero intervenire eventuali revoche, rinunce o ritiri dal beneficio stesso, il RUP procede a scorrimento della graduatoria definitiva e all'ammissione di ulteriori utenti in lista d'attesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con validità di spesa dalla data di presentazione della domanda.

9. In occasione delle successive finestre temporali di candidatura utenti, è fatto obbligo di procedere dapprima allo scorrimento della graduatoria definitiva della precedente finestra temporale, sino ad esaurimento della stessa e solo

successivamente alla definizione della graduatoria definitiva per l'ammissione di nuovi beneficiari e comunque entro i limiti definiti al precedente art. 7, comma 2.

Art. 11
Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio

1. La domanda presentata dal referente del nucleo familiare è inammissibile qualora:
a) presentata da soggetto non in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 del presente Avviso;
b) pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente Avviso.

2. Saranno escluse mediante rigetto le istanze in ordine alle quali non risultino presentate le integrazioni richieste ai sensi del precedente art. 10, comma 5 ovvero, non siano rispettati i termini prescritti per la presentazione delle stesse.

3. Saranno escluse mediante azione di "ritiro" le domande cui consegua la rinuncia espressa da parte del nucleo familiare interessato.

4.Saranno escluse tramite azione di "revoca" le domande cui *non* consegua, senza *giustificato motivo*, l'effettiva fruizione del servizio opzionato per 30 giorni consecutivi. Ai fini del presente avviso si ritiene "giustificato motivo" esclusivamente l'assenza per gravi motivi di salute o per ricoveri temporanei presso strutture sanitarie. Anche nel caso di "giustificato motivo", ad ogni modo, l'assenza protratta oltre 60 giorni consecutivi, comporta l'immediata revoca del beneficio, al fine di rendere disponibile il posto-utente liberato e le relative "economie" per l'inserimento di un ulteriore utente in occasione della prima finestra temporale disponibile, ovvero per scorrimenti di graduatoria in essere;

5. Saranno escluse, mediante revoca del contributo, le istanze in ordine alle quali i nuclei familiari interessati non ottemperino al pagamento della quota di compartecipazione a proprio carico, sulla base dei criteri di compartecipazione definiti al successivo art. 13 del presente Avviso.
A tal fine, trimestralmente, l'Ufficio istruttore dell'Ambito territoriale procede ad apposita ricognizione presso le U.D.O. contrattualizzate; in caso di accertata mancata compartecipazione del nucleo familiare, anche in quota parte e previo preavviso di rigetto funzionale all'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti del soggetto erogatore da parte dello stesso, l'Ufficio istruttore procede alla revoca immediata del beneficio "Buono servizio". La periodica attuazione delle verifiche suindicate da parte dell'ufficio istruttore d'ambito forma oggetto di valutazione in sede di liquidazione delle risorse all'ambito territoriale sociale da parte del competente ufficio regionale.

Art. 12
Durata del beneficio Buono servizio

1. In fase di istanza di accesso al buono servizio, ogni utente può richiedere un buono servizio della durata massima di:

d) 12 mensilità (con una copertura finanziaria massima di 11 mensilità come da DGR n. 3032 del 30/12/2010), qualora ne faccia richiesta in occasione della 1^ finestra temporale di candidatura;
e) 8 mensilità, qualora ne faccia richiesta in occasione della 2^ finestra temporale;
f) 4 mensilità, qualora ne faccia richiesta in occasione della 3^ finestra temporale.

2. Con riferimento all'accesso a strutture a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale o al PAI, può richiedere una fruizione giornaliera da un minimo di 4 ore/die ad un massimo di 8 ore/die, per un numero massimo di 6 giornate a settimana, sulla base del modello di offerta della struttura prescelta.

3. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 87 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale, può richiedere una fruizione di massimo 6 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruite in virtù di servizi pubblici erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi.

4. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni del rispettivo PAI può richiedere una fruizione di massimo 12 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruite in virtù di servizi erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi ovvero dalla ASL competente.

Art. 13
Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione

1. Ai fini del presente Avviso il pagamento della tariffa applicata dalle unità di offerta, in relazione alla sola componente sociale di spesa, debitamente portata a conoscenza del referente del nucleo familiare tramite preventivo di spesa è corrisposto tramite:

a) il Buono Servizio pagato direttamente all'unità di offerta dall'Ambito Territoriale di riferimento;

b) per i soli servizi a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60 e 60ter, 68, 105, 106) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare composta da una quota fissa pari a € 50,00 uguale per tutti i beneficiari e da una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell' ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 3, 4 pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta;

- per i soli servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell' ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 3, 4 pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta.

2. L'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa applicata da parte del nucleo familiare, in relazione alle condizioni economiche, così come rilevano da DSU ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, è così determinata:

Per servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106)

FASCE DI VALORE ISEE* *sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (artt. 68, 105, 106). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (artt. 60, 60ter) in base al valore ISEE più favorevole	**QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO**
€ 0,00	€ 50,00 (franchigia fissa)
€ 0,01 a € 2.000,00	€ 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa
da 2.001,00 a € 5.000,00	€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	€ 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	€ 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa

Per servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE* *sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (art. 87). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 88) in base al valore ISEE più favorevole	**QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO**
Da € 0,00	Esente da compartecipazione
Da € 0,01 a € 2.000,00	10% della quota sociale della tariffa
da 2.001,00 a € 5.000,00	20% della quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	30% della quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	40% della quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa

3. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel solo caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età con disabilità e/o non autosufficienti (artt. 60, 60ter, 88), la quota di compartecipazione, sarà automaticamente calcolata dal sistema in base alla tipologia di ISEE più favorevole all'utente tra le due tipologie dichiarate in sede di istanza (ISEE ordinario, oppure ISEE RISTRETTO).

4. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-assistenziale (artt. 68, 87, 105, 106), la quota di compartecipazione, sarà automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore ISEE ORDINARIO.

5. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, la quota di compartecipazione sarà automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore l'ISEE ORDINARIO (calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013).

Art. 14
Disciplina transitoria

1. A tutti gli utenti che alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico risultassero titolari di un Buono Servizio attivo a valere sul precedente Avviso Pubblico n. 4/2015 (A.D. n. 421/2015), si applica la disciplina transitoria illustrata ai successivi commi.

2. Nel caso di Buoni servizio attivi, con una richiesta (in fase di istanza utenti) di mensilità di fruizione estesa oltre il 30 settembre 2016, ma con un periodo di abbinamento già concluso o che giungerà a scadenza entro il 30 settembre 2016, gli ambiti territoriali sociali procedono a immediata pronunzia di decadenza dal Buono servizio a far data dal 1 ottobre 2016, avendo premura di invitare tutti gli utenti in questione a presentare istanza di accesso al nuovo buono servizio entro la prima finestra temporale dal 3 al 28 ottobre 2016, pena l'impossibilità di accedere al nuovo beneficio, sino alla successiva finestra temporale.

3. Nel caso di Buoni servizio attivi, con una richiesta (in fase di istanza utenti) di mensilità di fruizione estesa oltre il 30 settembre 2016 e con un periodo di abbinamento che giungerà anch'esso a scadenza oltre il 30 settembre 2016, in base alle rispettive coperture finanziarie già determinate a valere sui fondi assegnati ai precedenti buoni servizio ex A.D. n. 421/2015, si procede nel rispetto delle seguenti regole operative:

    a. gli utenti rientranti in tale fattispecie continuano la frequenza avvalendosi del buono servizio ex A.D. 421/2015, sino alla naturale scadenza del periodo di abbinamento in corso di fruizione. Al termine di tale ultimo periodo di

abbinamento, non è possibile procedere ad ulteriore abbinamento e gli utenti si considerano automaticamente decaduti dal buono servizio ex A.D. n. 421/2015;

b. nelle more, detti utenti presentano comunque istanza di accesso al nuovo buono servizio entro la prima finestra temporale dal 3 al 28 ottobre 2016, pena l'impossibilità di accedere al nuovo beneficio, sino alla successiva finestra temporale;

c. qualora, in esito alla presentazione delle istanze di accesso al nuovo buono servizio, detti utenti dovessero risultare utilmente collocati nella graduatoria definitiva di cui al precedente art. 10, gli stessi divengono beneficiari del nuovo buono servizio a far data dal 1° giorno successivo alla scadenza del precedente abbinamento e sino al limite massimo del 30 settembre 2017.

4. Nel caso di utenti in "lista d'attesa" a causa dell'assenza della necessaria copertura finanziaria per procedere ad abbinamento a valere sui precedenti buoni servizio ex A.D. n. 421/2015 (Avviso n. 4/2015), gli ambiti territoriali sociali procedono a immediata dichiarazione di decadenza di dette istanze e contestualmente invitano tutti gli utenti in questione a presentare istanza di accesso al nuovo buono servizio entro la prima finestra temporale dal 3 al 28 ottobre 2016, pena l'impossibilità di accedere al nuovo beneficio, sino alla successiva finestra temporale.

Art. 15

Catalogo dell'offerta: procedura transitoria

1. Con il presente Avviso Pubblico si intendono confermate tutte le condizioni che regolano le procedure di candidatura, l'ammissione e la gestione operativa delle strutture e dei servizi (Unità di Offerta) iscritte al "Catalogo Telematico dell'offerta", come regolamentate dall'Avviso n. 3/2015, approvato con A.D. n. 390/2015. Pertanto, le Unità di offerta già iscritte al predetto "Catalogo dell'offerta" alla data di adozione del presente Avviso, mantengono - senza soluzione di continuità - la propria iscrizione allo stesso. Le Unità di offerta risultanti in corso di candidatura o in corso di istruttoria per l'ammissione al "Catalogo dell'offerta", proseguono anch'esse l'iter istruttorio come definito dal A.D. n. 390/2015, in quanto procedura a "sportello" vigente.

2. Le Unità di offerta iscritte al Catalogo telematico dell'offerta ex A.D. n. 390/2015 e non ancora contrattualizzate dal rispettivo Ambito territoriale sociale, sono convocate alla sottoscrizione di apposito contratto di servizio, secondo le nuove tempistiche e procedure definite dal presente avviso pubblico, a seguito delle convalide di ammissione al beneficio degli utenti di competenza utilmente collocati nella graduatoria definitiva.

3. I contratti di servizio sottoscritti con le Unità di offerta a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare di attuazione a valere su FNA 2015 (A.D. n. 531/2015)

e FNA 2010 (A.D. 218/2016), fatta salva la validità di spesa di tutti gli abbinamenti già operati entro il giorno 11/09/2016 sino alla naturale scadenza degli stessi, nonché delle nuove domande abbinate sino al 31/10/2016, perdono efficacia e decadono in relazione a tutte le economie rimanenti. A tal fine, preliminarmente all'adozione e scorrimento delle graduatorie definitive gli Ambiti territoriali sociali provvedono a quantificare e dichiarare le rispettive economie di spesa a valere su FNA 2015 e FNA 2010 (nel rispetto degli originari vincoli di spesa).

4. Le economie accertate ai sensi del precedente comma, svincolate dai rispettivi contratti di servizio, tornano nella piena disponibilità contabile e finanziaria dell'Ambito territoriale e sono utilizzate ad integrazione della dotazione finanziaria attribuita a valere su PO FSE 2014/2020 - O.T. IX, al fine di una più estesa risposta alla domanda di Buoni Servizio, in sede di approvazione della graduatoria definitiva.
5. come definito dal A.D. n. 221 del 30/06/2016 le Unità di offerta hanno facoltà di aggiornare in ampliamento i propri volumi di offerta, ove lo ritengano opportuno, entro i limiti e le procedure indicate dal dispositivo *de quo*. E' fatto inoltre obbligo alle Unità di offerta di provvedere all'aggiornamento del "calendario delle chiusure" entro il 31 ottobre di ogni anno, in riferimento al periodo 1 ottobre dell'anno in corso - 30 settembre dell'anno successivo, secondo le procedure che saranno diramate con apposita nota circolare.

Art. 16

Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio

1. Ferma restando la possibilità per l'utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di presentazione della domanda in piattaforma assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa, il diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si perfeziona esclusivamente al momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 10, comma 5. La spesa è, tuttavia, ammissibile a dar data dalla presentazione della domanda da parte dell'utente o suo nucleo familiare, in relazione alle sole presenze effettive attestate da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007. La medesima disciplina si applica anche in relazione alle successive finestre temporali.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il registro cartaceo delle presenze deve essere compilato ogni giorno tassativamente entro e non oltre le ore 11:00 (per gli utenti con frequenza diurna o intera giornata) ed entro e non oltre le ore 15:00 (per gli utenti con sola frequenza pomeridiana). Tale adempimento NON SOSTITUISCE la compilazione del registro telematico delle presenze, che rimane comunque obbligatoria ai fini della generazione delle attestazioni mensili di frequenza successivamente all'ammissione al beneficio del singolo utente.

3. Dal momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva che conferma il diritto ad usufruire del buono servizio, mensilmente, alla fine di ogni mese solare, il nucleo familiare sottoscrive apposita "Attestazione mensile di frequenza", comprensiva del riepilogo del registro telematico delle presenze, generata automaticamente dal soggetto erogatore del servizio per il tramite della piattaforma telematica. La sottoscrizione della ricevuta attesta l'effettiva fruizione del servizio al quale il disabile/anziano è stato abbinato e l'avvenuto pagamento all'unità di offerta della quota-di compartecipazione a carico del nucleo familiare, determinata con le modalità di cui al precedente art. 13.
4. Mensilmente l'Ambito Territoriale Sociale, sulla base dell'avvenuto invio da parte dell'unità di offerta, mediante l'apposito "sistema di interscambio", della/e fattura/e relativa/e al valore dei Buoni servizio maturati, nonché del caricamento in piattaforma telematica:

   a) della medesima fattura elettronica con contestuale compilazione della maschera dati,
   b) delle ricevute fiscali attestanti il pagamento della quota a carico della famiglia, direttamente nelle mani del soggetto gestore,
   c) delle attestazioni mensili di frequenza generate in piattaforma,
   dispone il pagamento dei Buoni servizio spettanti per ciascun nucleo familiare.

5. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ambito Territoriale sociale sottoscrive apposito contratto di servizio con ciascuna U.D.O. entro e non oltre 10 gg. dall'approvazione della graduatoria definitiva. Nel contratto, in aggiunta alla definizione degli obblighi reciproci tra le parti, é definito il numero dei buoni servizio ammessi in prima istanza (fatto salvo l'eventuale scorrimento di graduatoria per rinunce/revoche/ritiri) e l'ammontare delle risorse contabilmente stanziate in favore della singola U.d.o., al fine di garantire la necessaria copertura di spesa in proporzione ai preventivi caricati.

6. In occasione delle successive finestre temporali, in presenza di risorse finanziarie disponibili e di ulteriori abbinamenti da ammettere, gli ambiti territoriali procedono all'adozione di apposito addendum al contratto in essere, al solo fine di ampliarne la dotazione finanziaria, in relazione ai nuovi beneficiari ammessi entro l'annualità operativa in corso.

Art. 17
Controlli

1. La Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali dell'Assessorato al Welfare provvede a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure el'attuazione del complessivo intervento anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche *in loco*.
2. La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.

Art. 18
Rispetto della privacy

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i..

Art. 19
Informazioni

1. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento.

2. I quesiti in forma scritta possono essere formulati nell'apposita sezione *"Richiedi Info"* consultabile sul sito PugliaSociale dell'Assessorato al Welfare al link http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it e riceveranno risposta esclusivamente in forma scritta.